

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO – CON POSSIBILITÀ DI RISCATTO – DI LOCALIZZATORI SATELLITARI A MEZZO DISPOSITIVI GPS SU VEICOLI AZIENDALI

QUESITI

1. **Alla pag. 3 del Capitolato tecnico è indicato che “il software impiegato per la realizzazione ed esecuzione della Piattaforma dovrà essere realizzato necessariamente con l’impiego di tecnologie *open source* eccezion fatta per la cartografia per la quale potrà essere impiegata tecnologia proprietaria”. Si richiede se sia possibile presentare un’offerta che preveda la fornitura e l’attivazione delle licenze software di una piattaforma informatica che include tutte le funzionalità richieste nella documentazione di gara ma che è sviluppata con tecnologia “non open source”.**
2. **Il software impiegato per la realizzazione ed esecuzione della Piattaforma dovrà essere realizzato necessariamente con l’impiego di tecnologie Open Source eccezion fatta per la cartografia per la quale potrà essere impiegata una tecnologia proprietaria: il nostro sistema potrebbe essere ritenuto misto, tra parti di interfaccia e parti in background di cui alcune, ma non tutte, sviluppate con tecnologie Open. Si ritiene che questa sia una limitazione?**

L’indicazione, contenuta in capitolato, e relativa alla realizzazione del software per la costruzione della Piattaforma con impiego di tecnologie *open source* è finalizzata a tutelare, con l’uso di formati aperti, l’accessibilità ai dati da parte di ConSer V.C.O. anche a distanza di tempo ed eliminare i potenziali costi legati alla dipendenza dal software proprietario.

Dato atto che questa società è tenuta all’affidamento dei servizi mediante procedure ad evidenza pubblica, riconducibili al Codice dei contratti pubblici, esiste la possibilità, sia in caso di riscatto dei localizzatori sia con l’indizione di nuova procedura di affidamento per i servizi di noleggio, che l’operatore economico affidatario sia soggetto diverso nel corso degli anni.

L’indicazione relativa all’utilizzo di programmi a codice aperto è motivata dall’esigenza di contenimento dei costi futuri derivati dall’acquisto delle licenze e necessari per il mantenimento operativo dei sistemi, dalla gestione dell’interoperabilità e cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici utilizzati dall’azienda e dall’esigenza sopra illustrata di rendere i sistemi informatici non dipendenti da un unico fornitore o da un’unica tecnologia proprietaria.

Sulla base delle sopra elencate motivazioni, potranno essere accettati software realizzati con tecnologie proprietarie solo se accompagnati da impegno formale da parte dell’operatore, vincolante per il medesimo, a garantire gratuitamente l’interfaccia della Piattaforma software e la portabilità di tutti i dati di rilevamento acquisiti e archiviati nel periodo di contratto con qualsiasi altra piattaforma dovesse essere installata a seguito di ulteriore procedura di affidamento.

3. **Data logger per scarico su memoria: non disponendo di un vero e proprio data logger rimovibile, bensì della possibilità di collegare dispositivi USB, si domanda di precisare la reale finalità della richiesta e la quantità eventuale di dati da “salvare”.**

Con riferimento al quesito, si rimanda integralmente a quanto indicato all’art. 4 – “*caratteristiche tecnico qualitative ed allestimenti richiesti*” del capitolato di gara, ed in particolare alla sottosezione “Sistema di Bordo”, punto 11 e successivi, che indica in maniera esaustiva la tipologia e la quantità dei dati per i quali dovrà essere garantito il salvataggio.

4. **Con riferimento al fatturato minimo d’impresa, si chiede di confermare che è possibile indicare, in sostituzione al fatturato minimo d’impresa, il fatturato globale, precisando che il valore espresso sarà il fatturato globale e non il fatturato minimo.**

Relativamente al possesso dei requisiti speciali di partecipazione si rimanda al punto II.2.1) del Bando di gara. La dicitura “fatturato minimo” riportata nel modello di autocertificazione è ad indicazione che il fatturato indicato non dovrà essere inferiore al valore *minimo* di fatturato globale richiesto al sopra citato punto del bando di gara.



5. Con riferimento alla richiesta di indicare un “costo riscatto per singolo localizzatore satellitare GPS, comprensivo di applicativo software e cartografia con relativi dati” si chiede di confermare che ci si riferisce al riscatto dei componenti hardware e dei dati raccolti a sistema e non ai sorgenti del software applicativo e cartografico che, per loro natura, non risultano cedibili a terzi.
6. Con riferimento al modulo di offerta chiediamo conferma che l'importo previsto, in caso di riscatto delle periferiche GPS, per “Canone annuale licenza software applicativo, comprensivo delle attività di manutenzione” si riferisce ad assistenza, aggiornamenti e cloud per l'intero sistema, compresi localizzatori e software lato server ed escluse le eventuali attività di installazione e disinstallazione dei dispositivi.

Con riferimento al quesito 5. si conferma che la possibilità di riscatto è riservata esclusivamente a componenti hardware, tale elemento è comunque evidente anche nel modulo di offerta ove è espressamente, e separatamente, indicata la quotazione del canone annuale di licenza per il software applicativo.

Con riferimento al quesito 6. si conferma che le attività manutentive indicate nel modulo di offerta alla voce “canone annuale ...” sono riferite alla sola manutenzione del software e non ad eventuali interventi sull'hardware eventualmente acquistato.

7. Con riferimento alla richiesta “l'hardware installato sui veicoli dovrà essere omologato secondo normativa [...] 95/56/CE [...], si chiede di chiarire se il requisito 95/56/CE sia da intendersi come certificazione di prodotto relativa all'apparato di localizzazione GPS offerto, o se sia da intendersi come richiesta di fornitura di un sistema antifurto immobilizer completo certificato a norma 95/56/CE e quindi comprensivo degli accessori previsti per adempiere alle normative (blocco avviamento motore, avvisatore acustico/luminoso, sistema di riconoscimento) da installarsi su tutti i mezzi della flotta.

La richiesta di omologazione e certificazione è relativa agli apparati di localizzazione GPS validi come *black box*. Non è richiesta in alcun modo, e non risulta dagli atti di gara, la dotazione di sistemi antifurto aggiuntivi.

8. Si richiede di confermare che il valore indicato di € 1.200.000,00 IVA esclusa, indicato nel punto III.1.2) del bando si riferisce alla somma complessiva dei tre fatturati realizzati negli esercizi finanziari antecedenti la pubblicazione del bando.

Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara, da considerarsi complessivo nel triennio.

9. Si richiede chiarire oltre ogni possibile dubbio se l'intervallo temporale indicato al punto III.1.3) del bando si riferisce agli anni solari 2014, 2015 e 2016 oppure ai tre anni precedenti la pubblicazione del bando.
10. Al punto III.1.3) del Disciplinare è richiesto di avere “svolto nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando, servizi analoghi a quelli oggetto del presente bando, per un importo pari almeno ad € 600.000,00 IVA esclusa”. Chiediamo se possono essere considerati i servizi svolti all'interno del periodo indicato ma fatturati successivamente.

La capacità professionale e tecnica si riferisce al triennio antecedente la data di effettiva pubblicazione del bando, saranno quindi considerati tutti i servizi svolti nel periodo dal 27/09/2014 al 27/09/2017; ai fini della comprova delle dichiarazioni prestate, conformemente al punto IV.1) – 2 del Disciplinare, potranno essere presentate dichiarazioni di corretta esecuzione e/o buon esito dei servizi da parte dei committenti pubblici o privati o, in mancanza, le fatture delle prestazioni riconducibili al periodo.

11. Con riferimento al punto V.1.2) del disciplinare di gara si chiede di specificare se per cartella si intende una singola facciata A4 oppure, secondo la definizione commerciale, una pagina composta da 1.500 battute (25 righe per 60 battute). In ogni caso chiediamo se ci sono limitazioni al tipo di font ed interlinea da utilizzare e se le immagini e tabelle vanno inserite nella relazione oppure allegate a parte.



Per cartella si intende la singola facciata A4, non vi sono limitazioni relative a font, interlinea e marginatura utilizzata, purché consentano agevole lettura dei contenuti (si ritiene adeguata una dimensione del font ≥ 10). La relazione tecnica richiesta dovrà essere comprensiva di ogni tabella o illustrazione atta a descrivere il prodotto, che non potrà pertanto essere allegata a parte.

12. **Con riferimento a quanto richiesto a pagina 3 del Capitolato “Dovrà essere possibile visionare lo storico di un veicolo, i luoghi di sosta ed il tragitto di un veicolo dati due punti sulla cartografia” chiediamo di dettagliare come va utilizzato, ai fini del tragitto, l’input “dati due punti sulla cartografia”.**

La richiesta è finalizzata a consentire la ricostruzione, da parte del programma, del percorso effettuato da un veicolo geo localizzato, individuati sulla cartografia il punto di partenza e di destinazione.

13. **Con riferimento ai requisiti di partecipazione di cui al punto IV.1) del disciplinare, si chiede di confermare che la documentazione probatoria, come ad esempio la presentazione dei bilanci o l’elenco delle principali forniture, con importi e date, non sia da presentare in questa fase ma solo su richiesta della stazione appaltante dopo l’apertura delle buste.**

Le modalità di richiesta e verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati dai concorrenti sono compiutamente descritte al punto VI.4) Controllo sul possesso dei requisiti, del Disciplinare di gara.

14. **Leggendo il punto I.2) del Disciplinare di gara si legge che l’appalto è “pari ad €. 140.000,00 (...) di cui €. 125.000,00 per servizi a canone ed €. 15.000,00 per servizi a richiesta da computarsi a misura”. Nel modulo di offerta economica si indicano due voci a quantità relativi a “spostamento apparecchi...” e “costi di trasferta...”. Se queste voci si riferiscono ai 15.000,00 euro, come si giustifica la seguente affermazione fatta alla pagina 4 del capitolato che non prevede limitazioni: “l’appaltatore è tenuto a curare la manutenzione degli apparecchi noleggiati, assicurando le operazioni di smontaggio nel caso in cui uno o più automezzi dovessero essere ceduti o dismessi, e montaggio nel caso di acquisto di nuovi automezzi”?**

Le indicazioni riportate non paiono assolutamente in contrasto fra loro in quanto, per i 130 localizzatori previsti a noleggio, il canone offerto dovrà prevedere oltre che la manutenzione continua, il primo montaggio e lo smontaggio finale, mentre saranno computati a misura, e quindi pagati extra-canone, eventuali smontaggi/montaggi dello stesso apparecchio per il quale ConSer richieda l’installazione su veicoli diversi da quelli iniziali. Le modalità di contabilizzazione e pagamento, così come definite dal capitolato e dallo schema di contratto, non vanno a inficiare l’obbligo dell’appaltatore ad assicurare le operazioni richieste.

15. **Le installazioni fatte a gruppi di mezzi omogenei hanno oggettivamente un costo, mentre quelle fatte a chiamata su singolo automezzo ne hanno evidentemente un altro. Un graduale e singolo spostamento dei localizzatori da un mezzo all’altro, nei 36 mesi dell’appalto, anche se solo per il 50% dei mezzi, comporta un costo significativo. Non potrebbe la committenza dare un’indicazione di quali sono le reali aspettative ed intendimenti onde rendere l’offerta meno aleatoria?**

La quantificazione dell’appalto stimata in sede di predisposizione gara scaturisce dalla previsione dei fabbisogni sulla base delle conoscenze attuali e dei presunti profili di prestazione per il servizio. Premesso che non è scopo della società procedere, nel corso del triennio contrattuale, alla continua migrazione dei localizzatori tra i veicoli della flotta, l’indicazione e quantificazione di costi unitari per tali operazioni aggiuntive a richiesta e la contabilizzazione “a misura” in ragione degli interventi effettivamente necessari, con un tetto di €. 15.000,00, garantisce l’effettuazione, ad un prezzo contrattuale prefissato, di interventi al momento non programmabili né prevedibili, rendendo l’offerta certa (e non aleatoria) anche per la quantificazione degli interventi a misura.

16. **In relazione alla procedura di affidamento, si desidera portare all’attenzione della stazione appaltante, per le relative valutazioni, la circostanza per la quale la facoltà di riscattare i beni a fine noleggio, peraltro ad un valore predeterminato, possa configurare l’operazione come un leasing finanziario, ovvero un finanziamento indipendentemente dal *nomen iuris* del contratto oggetto di gara, contravvenendo quindi alle previsioni normative dettate dal testo unico delle**



leggi in materia bancaria e creditizia che circoscrive l'esercizio dell'attività creditizia (quale appunto la locazione finanziaria e i finanziamenti) a società abilitate/autorizzate da Banca d'Italia e iscritte in apposito albo. In considerazione di quanto sopra si chiede a codesta stazione appaltante:

- a. La possibilità di proporre, per la componente beni, un'offerta di locazione finanziaria da parte di società di leasing abilitate così che possa essere contrattualmente previsto, ai sensi delle normative vigenti, la facoltà di opzionare il riscatto dei beni oggetto della locazione ad un valore predeterminato, ed in tal caso, se sarà sufficiente l'indicazione della società partner dell'offerente;
- b. Di valutare alternativamente alla soluzione precedente e/o alla richiesta di riscatto beni indicata nel bando: l'inserimento da parte dell'offerente della disponibilità a cedere i beni locati a fine contratto ad un valore in linea con quello di mercato che gli stessi avranno in tale momento, pur indicando un valore massimo applicabile sulla base di una stima di prezzo dei beni che, al momento della presentazione dell'offerta, gli stessi avranno al termine del noleggio; la valorizzazione di un canone di eventuale proroga del noleggio degli apparati.

In relazione alle caratteristiche proprie delle prestazioni richieste, ed oggetto dell'appalto, si ritiene che il medesimo si configuri, conformemente al bando di gara, quale "noleggio (leasing) operativo" ove un'impresa produttrice concede a quella utilizzatrice la temporanea disponibilità di beni strumentali, per un periodo di tempo inferiore alla loro vita economica, verso corrispettivo periodico, fornendo inoltre servizio di assistenza e manutenzione, riconducibile quindi allo schema della locazione, del noleggio o dell'affitto.

Diversamente, il "leasing finanziario" da Voi ipotizzato (che è sostanzialmente un'operazione di credito assoggettabile al citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è un contratto di finanziamento con cui una società finanziaria acquista, per conto di un'impresa, un bene a questa necessario per la sua attività, cedendolo in godimento alla stessa secondo determinate modalità e che vede la sussistenza di un rapporto trilaterale in cui l'acquisto ad opera del concedente è effettuato per conto dell'utilizzatore, con la conseguenza quale elemento naturale del negozio, dell'esonero del primo da ogni responsabilità in ordine alle condizioni del bene acquistato dall'utilizzatore, essendo quest'ultimo a prendere contatti con il fornitore, a scegliere il bene che sarà oggetto del contratto ed a stabilire le condizioni di acquisto del concedente, il quale non assume direttamente l'obbligo di consegna, né garantisce che il bene sia immune da vizi e presenti le qualità promesse, né rimane tenuto alla garanzia per evizione (v. Cass. 26.06.2000, n. 854).

Per entrambe le tipologie di locazione, alla scadenza del contratto, l'utilizzatore ha una triplice possibilità: la restituzione del bene, il suo acquisto o il rinnovo del contratto.

Nella fattispecie, la procedura non è finalizzata all'acquisto dei beni, ma al servizio di geo localizzazione dei veicoli e l'eventuale patto di futura vendita non è vincolante per le parti, trattandosi di opzione che richiederà successiva manifestazione negoziale tra le parti, e per la quale è richiesta, nella presente procedura, l'indicazione del prezzo applicabile sulla base di una stima, effettuata al momento della presentazione dell'offerta, del valore che i beni stessi avranno al termine del noleggio.

Non si ritiene quindi modificare la natura delle prestazioni richieste.

Relativamente al canone di proroga, si specifica che la procedura in oggetto non prevede un'opzione di proroga.

Villadossola, lì 13 ottobre 2017

Il responsabile unico del procedimento